


formiche

POLITICA/ECONOMIA/ESTERI/AMBIENTE E CULTURA

Rivista mensile
Anno X
90 — 03.2014
8 euro



LA DITTATURA DELLO STREAMING SE ANCHE LA TV FINISCE NELLA RETE

CARELLI/ CAMIGLIERI/ DI TURI/ MORELLO/
PANARARI/ PITRUZZELLA/ SCROSATI/ STENOVEC

Recupero a cura di TNT Post



ISSN 1824-9914



LAVORO IN CERCA DI UN JOB PACT

GIULIANO CAZZOLA, STEFANO MICOSI, TIZIANO TREU

REAL ESTATE GLI INVESTITORI TORNANO IN ITALIA?

MATTEO DEL FANTE, PIERO FASSINO, GUIDO INZAGHI

END OF WASTE PIÙ VALORE AI RIFIUTI

MASSIMILIANO ATELLI, MARIA LETIZIA NEPI, DAVIDE TABARELLI

Verso una Recycling society

di **Maria Letizia Nepi**

Segretario generale di Fise Unire, Unione imprese del recupero

Il cammino intrapreso dalla Comunità europea con la definizione dei criteri *End of waste* per i vari flussi di rifiuti sembra il modo migliore per garantire il risparmio di risorse naturali; la salvaguardia ambientale e della salute umana; il rilancio del settore *green* del recupero e riciclaggio dei rifiuti assicurando lo stesso livello di competitività per tutte le aziende operanti in Europa. Tutto ciò contribuirebbe, in modo sostanziale, al concreto sviluppo all'interno dell'Ue della tanto agognata *Recycling society*

L'articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce, che stabilisce i principi per la cessazione della qualifica di rifiuto, costituisce una delle più rilevanti innovazioni della stessa. Infatti arriva a completamento delle previsioni delle politiche comunitarie precedentemente adottate che si prefiggevano l'obiettivo di ridurre lo smaltimento, aumentando la prevenzione, il riciclaggio e il recupero, fino a giungere al più recente sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente che si è proposto di raggiungere in Europa una "società del riciclaggio". La definizione della fine della qualifica di rifiuto, dunque, rappresenta un elemento strategico delle politiche comunitarie, del quale è necessario comprenderne la portata e le modalità applicative. I vantaggi derivanti da una definizione unitaria del concetto di fine vita del rifiuto sono molti: equivalenza delle condizioni di mercato per tutti gli operatori del riciclaggio; certezza dell'investimento; eliminazione dei controlli inutili sull'utilizzo del materiale dopo la cessazione della qualifica di rifiuto; rimozione delle riserve avanzate da parte degli utilizzatori del materiale recuperato o riciclato; rilancio e sostegno del mercato del recupero e del riciclaggio; riduzione

dell'incertezza sull'approvvigionamento dei materiali, dello spreco di risorse e del loro prelievo dalla natura, perseguendo gli obiettivi della sostenibilità ambientale.

In Italia la direttiva è stata recepita del d.lgs. 205/2010, che a sua volta ha emendato la parte IV del d.lgs. 152/06. In particolare, l'articolo 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" riporta i criteri tecnici per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto, i flussi di materiale che devono essere prioritariamente disciplinati e le modalità procedurali da seguire per l'emanazione delle norme attuative.

La determinazione dei criteri *End of waste* (Eow) può avvenire attraverso due diversi procedimenti: quello europeo che si conclude con l'adozione di uno specifico regolamento comunitario; o quello nazionale, residuale rispetto al primo, che prevede l'adozione di un apposito provvedimento nazionale.

Il campo di azione del regolamento comunitario attiene la definizione dei criteri relativi alla determinazione della cessazione della qualifica di rifiuti rispetto a specifici flussi. Quello nazionale (comma 2, art. 184-ter, del d.lgs. 152/06) è ammesso solo quando non sia stato ancora emanato al riguardo un regolamento comunitario, e comunque rispetto al singolo caso. Attualmente, in assenza dei provvedimenti assunti nei termini previsti, continuano ad applicarsi le disposizioni sul recupero dei rifiuti previgenti al d.lgs. 152/06 anche per quanto riguarda la produzione di Eow, termine che ha sostituito, nell'ordinamento italiano, quello più noto di "mps", o materie prime secondarie, già presenti ancor prima dell'emanazione della direttiva.

Il quadro appena delineato ci indica un periodo di transizione, che dovrebbe portarci nel prossimo futuro a una regolamentazione il più

«Il regolamento sul riciclaggio della carta è stato respinto lo scorso dicembre dal Parlamento europeo rimandando una sua possibile approvazione. Si è trattato di un'occasione persa per il rilancio dell'intero settore»



ossibile uniforme a livello europeo e che verrà decadere progressivamente le disposizioni dotate singolarmente dagli Stati membri, fatti salvi i casi in cui si potrà procedere, appunto, caso per caso". Ad oggi sono stati approvati tre regolamenti: il 333/2011 riguardante ferro, acciaio e alluminio, il 1179/2012, riguardante il vetro e il 715/2013 riguardante il rame.

I tre regolamenti rispondono a uno schema dentico e si articolano attraverso la seguente struttura: definizioni; i criteri pertinenti che definiscono quando un rottame cessa di essere considerato tale; dichiarazione di conformità che deve essere stilata per ogni partita di materiale prodotto; sistema di gestione della qualità che serve a dimostrare la conformità ai criteri pertinenti e consiste in una serie di procedimenti documentati riguardanti i vari passaggi previsti per il trattamento (questo inoltre prevede obblighi specifici di monitoraggio indicati per ciascun criterio e che attengono alla qualificazione del personale, al controllo del materiale in entrata e in uscita, alla procedura di rilevamento di materiali pericolosi e alle modalità di certificazione delle partite di rottame); allegati tecnici, che a loro volta sono ripartiti in tre diverse voci (qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero, rifiuti utilizzabili come *input* all'operazione di recupero, processi e tecniche di trattamento), che vengono suddivise in criteri e obblighi minimi di monitoraggio interno.

Tra i flussi di rifiuti per i quali invece sono attivi delle procedure, a differenti stadi di avan-

zamento, per la definizione di un regolamento Eow ci sono carta, plastica e *compost*. Per questi flussi di rifiuti si prevede che il regolamento verrà prodotto nello stesso formato degli altri già pubblicati. Per la plastica il Joint research center (Jrc) di Siviglia ha definito il documento tecnico, coinvolgendo tutti gli *stakeholder*, sulla base del quale la Commissione europea produrrà il regolamento, mentre per il *compost* il documento tecnico è alla consultazione di tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda la carta, il regolamento è stato respinto lo scorso dicembre dal Parlamento europeo rimandando una sua possibile approvazione. Questo costituisce un'occasione persa per il rilancio dell'intero settore della carta, che con il regolamento avrebbe ottenuto l'armonizzazione a livello europeo della normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto e sulle procedure di riciclaggio, l'incremento e il rafforzamento del mercato interno e di una raccolta efficiente e di qualità, a salvaguardia della salute umana e dell'ambiente – nonché la garanzia del reimpiego del materiale riciclato, con conseguente riduzione dei costi di smaltimento e creazione di nuovi posti di lavoro nel settore del recupero/riciclo dei rifiuti.

Il cammino intrapreso dalla Comunità europea con la definizione dei criteri Eow per i vari flussi di rifiuti sembra il modo migliore per garantire il risparmio di risorse naturali e la salvaguardia ambientale e della salute umana, per rilanciare il settore *green* del recupero e riciclaggio dei rifiuti assicurando lo stesso livello di competitività per tutte le aziende operanti in Europa e stimolando, al contempo, la crescita occupazionale. Tutto ciò contribuirebbe, in modo sostanziale, al concreto sviluppo della tanto agognata *Recycling society* in Europa.